

Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12

Disposizioni nei vari settori di intervento.

Art. 18

Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti

1. Nel primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), le parole: "due dodicesimi" sono sostituite dalle parole: "fino a sei dodicesimi" e le parole: "rate mensili superiori a 24" sono sostituite dalle parole: "rate mensili non superiori a 48".

2. Alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 la parola: "complessiva" è sostituita dalla parola: "minima";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"2 bis. Le farmacie rurali con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti restano aperte per una durata minima di trenta ore settimanali."

3. **Le provvidenze di cui al secondo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa, valutata in euro 100.000 annui, si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007.**